



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Parere n.85 del 12/11/2014

PREC 158/14/S

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.lgs.n. 163/2006 presentata dalla Ladisa SpA - “*Procedura per l’affidamento del servizio di mensa scolastica e mensa dipendenti del Comune di Banchette per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017*” – Importo a base di gara € 907.275,00 – S.A.: Comune di Banchette (TO)

Requisiti di partecipazione – richiesta di un centro di cottura entro una determinata distanza chilometrica in capo all’aggiudicatario – costituisce requisito di esecuzione e non requisito di partecipazione – legittimità

E' legittima la clausola della *lex specialis* in cui è richiesta la disponibilità o l’impegno a dotarsi per l’intera durata dell’appalto, in caso di aggiudicazione, di un centro di cottura alternativo, posto ad una distanza percorribile in tempo massimo di trenta minuti, da utilizzarsi in caso di inagibilità del centro di cottura principale, in quanto essa costituisce condizione di esecuzione e non di partecipazione alla gara e non determina, dunque, alcun effetto lesivo della concorrenza.

Articolo 2 del d.lgs. n. 163/2006

Il Consiglio

VISTA l’istanza di parere prot. n. 52022 del 6 maggio 2014, presentata dalla Società LADISA S.p.A. nell’ambito della procedura di appalto per l’affidamento del contratto indicato in oggetto;

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 11 giugno 2014;

VISTE le memorie prodotte dall’istante in data 9 giugno 2014 (prot. n. 65508) e dalla stazione appaltante in data 19 giugno 2014 (prot. n. 70097);

CONSIDERATO che l’istante contesta la legittimità della clausola del bando di gara che richiede, tra i requisiti di partecipazione, la disponibilità o l’impegno a dotarsi, in caso di aggiudicazione, di un centro di cottura alternativo, per l’intera durata dell’appalto, posto ad una distanza percorribile in tempo massimo di trenta minuti, da quantificare usando la funzione “indicazioni stradali” del servizio *on line* di Google Maps, in caso di inagibilità del centro di cottura di Banchette;

RILEVATO che la questione sottoposta all’attenzione dell’ANAC riguarda il tema, ampiamente esaminato dalla giurisprudenza e dall’Autorità, concernente la legittimità di una previsione della *lex specialis* che richiede all’aggiudicatario del servizio di disporre, per tutta la durata dell’appalto, di un secondo centro cottura, destinato alle emergenze, posto ad una distanza determinata;

CONSIDERATO, in particolare, che l’Autorità, in merito alla capacità lesiva di previsioni come quella in contestazione, si è pronunciata riconoscendo la conformità all’ordinamento dell’obbligo di

dimostrare la disponibilità di un centro di cottura entro un dato perimetro territoriale, trattandosi di requisito di esecuzione richiesto al contraente e non di requisito previsto ai fini della partecipazione alla gara (cfr. ANAC parere n. 34 del 2 settembre 2014 n. 34, AVCP pareri n. 41 del 26 febbraio 2014, n. 18 del 20 febbraio 2013 e n. 103 del 27 giugno 2012; AVCP, deliberazione n.47 del 4 maggio 2011);

RILEVATO che sussistono, pertanto, i presupposti affinché sulla questione possa decidersi ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del d. lgs. n. 163/2006

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione e per i profili oggetto di contestazione, che la clausola della *lex specialis* in cui è richiesta la disponibilità o l'impegno a dotarsi per l'intera durata dell'appalto, in caso di aggiudicazione, di un centro di cottura alternativo, posto ad una distanza percorribile in tempo massimo di trenta minuti, da utilizzarsi in caso di inagibilità del centro di cottura principale, costituisca condizione di esecuzione e non di partecipazione alla gara e non determini alcun effetto lesivo della concorrenza.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 dicembre 2014

Il Segretario Maria Esposito